



COMUNE DI TAVENNA

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

COPIA

DELIBERAZIONE N. **9**

Del 29.03.2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - L'ANNO 2014.

L'anno duemilaquattordici addì ventinove del mese di marzo alle ore 10.00 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano

DEL GESSO LEONARDO	SINDACO	Presente
DEL GESSO VINCENZA	CONSIGLIERE	Presente
BUCCHICCHIO BENIAMINO	CONSIGLIERE	Assente
LAMELZA GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
DEI RISI FULVIO	CONSIGLIERE	Presente
BENEDETTO CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
SORIANO ANGELO	CONSIGLIERE	Presente
NUOZZI CLAUDIO	CONSIGLIERE	Presente
DEL SOLE GUIDO	CONSIGLIERE	Assente
SPADANUDA SIMONE	CONSIGLIERE	Assente
SORIANO MARIO VALERIANO	CONSIGLIERE	Presente
MANCINI NICOLA	CONSIGLIERE	Assente
CRECCHIA ELIO	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 9

Totale assenti 4

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dott.ssa Adele SANTAGATA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Leonardo DEL GESSO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, posto all'ordine del giorno al N. 6

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale;

PRECISATO che:

- l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015;
- l'articolo 13, comma 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la legge n. 214/2011), stabilendo la vigenza delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo n. 23/2011, conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del decreto legislativo n. 446/1997 anche per l'IMU;
- l'art. 52 del decreto legislativo n. 446/1997, stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 6, comma 1°, del decreto legislativo n. 504/1992, come rettificato dall'articolo unico, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), compete al Consiglio Comunale la determinazione delle tariffe di imposta;

VISTO l'articolo 13, commi 6 e 7, del decreto legge n. 201/2011 convertito con la legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono:

- modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento, sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 6),
- modificare l'aliquota ridotta dell'imposta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, pari al 0,4 per cento, sino a 0,2 punti percentuali in aumento o in diminuzione (comma 7),

VISTO l'articolo 13, comma 10, del decreto legge n. 201/2011 convertito nella legge n. 214/2011, secondo cui:

- Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 28/11/2013, esecutiva ai sensi di legge, sono state determinate le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2013:

· ALIQUOTA ORDINARIA	1,06 PER CENTO
· ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE	0,40 PER CENTO
· ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	0,20 PER CENTO

RILEVATO che lo Stato ha notevolmente ridotto i trasferimenti in favore dei Comuni nel corso degli ultimi anni;

ACCERTATA la necessità di stabilire le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2014, formulate in base alle esigenze di bilancio ed in relazione ai programmi amministrativi e alla quantità e qualità dei servizi da garantire;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell'articolo 49, primo comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI l'articolo 1, comma 169, della legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il decreto 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno ha differito ulteriormente il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014 da parte degli Enti locali al 30 aprile 2014;

Sentito il consigliere Mario SORIANO il quale afferma che nel precedente consiglio comunale è stata discussa un'interrogazione presentata dai consiglieri di minoranza e, in quella occasione, il Sindaco si era impegnato a rivedere - insieme ai consiglieri sottoscrittori dell'interrogazione - la questione delle aliquote IMU.

Udito il SINDACO il quale risponde che l'aliquota è stata abbassata per la seconda abitazione all'1,00 per cento così come è stata ridotta l'aliquota per i fabbricati con annotazione di ruralità ed è stata fissata allo 0,50 per cento. Il SINDACO afferma che sono state recepite le istanze e si è venuti incontro alle esigenze della popolazione.

Sentito il consigliere Mario SORIANO il quale chiede quanti accertamenti tributari vengono annullati in autotutela .

Ascoltato il SINDACO il quale risponde che dovrebbero essere 3 o 4 accertamenti l'anno ma comunque si riserva di verificare presso gli uffici.

Esaurita la discussione, si passa alla votazione.

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 1(Mario SORIANO), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) Di stabilire le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) per l'anno 2014:

· ALIQUOTA ORDINARIA	1,00 PER CENTO
----------------------	----------------

- ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE
(FABBRICATI DI CATEGORIA CATASTALE A/1, A/8 e A/9) 0,40 PER CENTO
- ALIQUOTA PER FABBRICATI SITUATI FUORI DAL CENTRO
URBANO CON ANNOTAZIONE “RR” CATEGORIA CATASTALE
C/2 E C/6 SULLA VISURA CATASTALE 0,50 PER CENTO

2) di confermare la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di € 200,00 annua=;

3) di dichiarare il presente atto, con separata votazione e voti favorevoli n. 8, contrari n. 1 (Mario SORIANO), astenuti n. 0, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del D.L.vo n°267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 19.03.2014

Il Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO
F.to IURESCIA DOTT. PASQUALINO



PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE FAVOREVOLE

(art. 49 Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Tavenna 19.03.2014

Il Responsabile SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Pasqualino IURESCIA



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

Il Presidente
F.to Dott. Leonardo DEL GESSO

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, li 09.04.2014

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione diviene esecutiva il **29.03.2014**

X	Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4) D.Lgs. n. 267/2000)
	Per decorrenza di dieci giorni dalla data di pubblicazione (Art. 134, comma 3) D.Lgs. n. 267/2000)

Data 09.04.2014

IL Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Adele SANTAGATA



Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo 09.04.2014

Data 09.04.2014

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Adele SANTAGATA

